

RACCOMANDATA A.R.

Anticipata via email

RACCOMANDATA A.R.

Anticipata via fax al n. 06.5885323

RACCOMANDATA A.R.

RACCOMANDATA A.R.

Anticipata via email

RACCOMANDATA A.R.

Anticipata via fax al n. 06.84242292

RACCOMANDATA A.R.

Anticipata via fax al n. 06.84242292

RACCOMANDATA A MANO

RACCOMANDATA A MANO

RACCOMANDATA A.R.

Anticipata via fax al n. 06.8558057

SPETT. LE

R.S.A FILCAMS CGIL

SPETT.LE

FILCAMS CGIL NAZIONALE

VIA LEOPOLDO SERRA 31

00153 ROMA

Cortese attenzione Signor Andrea Montagn

SPETT.LE

FILCAMS CGIL

CORSO DI PORTA VITTORIA 43

20122 MILANO

SPETT.LE

R.S.A UILTUCS - UIL

SPETT.LE

UILTUCS - UIL Nazionale

VIA NIZZA 128

00198 ROMA

Cortese attenzione Sig. Florino Gabriele

SPETT.LE

UILTUCS - UIL

VIA CAMPANINI 7

20124 MILANO

Cortese attenzione Sig. Ciccarelli Roberto

SPETT.LE

R.S.A L.A.S

SPETT.LE

L.A.S. Lavoro Ambiente Solidarietà

VIA UGO BASSI 12/C

20092 CINISELLO BALSAMO (MI)

Cortese attenzione Sig. Colleoni Paolo

Cortese attenzione Sig. Casarolli Francesco

SPETT.LE

FISASCAT CISL NAZIONALE

VIA DEL MILLE, 56

00185 ROMA

RACCOMANDATA A.R.

SPETT.LE

~~FISASCAT CISI~~

~~VIA BENEDETTO MARCELLO, 18, 20124~~

~~20122 MILANO~~

RACCOMANDATA A.R.

SPETT.LE

PROVINCIA DI MILANO AFOL Milano

Area Lavoro Centro per l'Impiego

VIA STROZZI s.n.c.

20146 MILANO

RACCOMANDATA A.R.

Anticipata via email

SPETT.LE

AGENZIA REGIONALE PER

L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E

IL LAVORO

Area Politiche per il Lavoro

VIA TARAMELLI N. 12

20124 MILANO

RACCOMANDATA A.R.

Anticipata via email

SPETT.LE

CONFCOMMERCIO

Corso Venezia 47/49

20121 Milano

Direzione sindacale Welfare

Cortese attenzione Dott.ssa Sangiorgio

Milano, 19 gennaio 2017

Oggetto: *Comunicazione ex artt. 4 e 24 della Legge 23 Luglio 1991 e successive modifiche e integrazioni.*

Con la presente, a norma degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 la scrivente Consulmarketing S.p.A. (la "Società") comunica la necessità di dare avvio a una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale.

Tale decisione, come meglio specificato in seguito, trova la propria ragione, nel perdurare - anche nell'esercizio 2016, da poco conclusosi -, di ingentissime perdite nel settore "Rilevamenti" - che

CONSULMARKETING S.p.A.

20123 MILANO - via Aurelio Saffi 31 - Tel 024300901 Fax 0243981287

P. IVA 07871560962 - N° REA MI-1987263



comprende il reparto "Rilevamenti Monitoring - Rete" e quello "Rilevamenti Audit - Rete", nonché i rispettivi reparti amministrativi posti a loro supporto, distinti in "Comando e Controllo" e "Sede".

Prima di esaminare partitamente le ragioni poste a base della suddetta decisione aziendale e al fine di comprendere le motivazioni a esse sottese, vale la pena fornire una sintetica descrizione dell'attività svolta dalla Società.

Consulmarketing S.p.A. attualmente esercita - attraverso le aziende affittate, rispettivamente, dal Fallimento Consulmarketing S.r.l., dal Fallimento Marketing Coop Società Cooperativa e della Ricerche e Promozioni di Mercato S.r.l. - attività di rilevazione di mercato, monitoraggio prezzi, commercializzazione e analisi tecnica dei dati di mercato all'interno della moderna distribuzione, della distribuzione tradizionale e della distribuzione specializzata.

La Società si occupa, inoltre, di ricerche di mercato qualitative e quantitative, attività di *merchandising* e *full-merchandising*, *in store promotion* nonché organizzazione e allestimento di *stand*, vetrine, mostre, fiere, convegni, spettacoli e manifestazioni in genere.

Nel tempo, la Società oltre alle suddette attività, che ne costituiscono il *core business*, ha aperto una divisione dedicata all'*E-Commerce*.

L'Azienda ha un organico attuale di n. 991 dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato, di cui n. 990 impiegati e operai, cui è applicato il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e n. 1 dirigente, ai quali trova applicazione il CCNL Dirigenti Commercio.

Tutti i dipendenti sono assunti presso la sede di Milano, pur svolgendo la propria attività su tutto il territorio nazionale.

Ciò premesso, in relazione alla presente procedura, la Società specifica quanto segue.

*

1. Motivi che determinano l'eccedenza di personale alla base della presente procedura

Come ben noto, lo scorso 22 marzo 2016, la Società si trovava costretta ad avviare una procedura di licenziamento collettivo per 465 dipendenti determinata dalla necessità di ridurre le significative perdite fatte registrare nel settore Rilevamenti - i cui servizi sono forniti in regime di mono committenza, in favore della Nielsen Services Italy S.r.l. (la "**Nielsen**") -, che anche nell'anno 2015 aveva chiuso con una perdita di € 1.861.458,87, determinando un passivo di esercizio di € 858.369,52.

CONSULMARKETING S.p.A.

20123 MILANO - via Aurelio Saffi 31 - Tel 024300901 Fax 0243981287
P. IVA 07871560962 - N° REA MI-1987263



Tale dato, peraltro, risultava confermativo di un *trend*, posto che già negli anni 2013 e 2014, il citato settore aveva conseguito risultati fortemente negativi, con perdite, rispettivamente, di € 936.060,65 ed € 716.525,22.

La suddetta procedura si chiudeva con un accordo sindacale, sottoscritto innanzi all'ARIFL in data 6 giugno 2016 (da ritenersi qui integralmente richiamato e trascritto - **All. 1**), con il quale le parti - confermato il numero massimo di esuberanti previsto nella lettera di apertura della citata procedura - concordavano di trattare gli stessi attraverso gli strumenti (i) della mobilità "volontaria" e (ii) del contratto di solidarietà per il periodo dal 28 giugno 2016 al 5 dicembre 2016; con riferimento a quest'ultimo veniva, a tal fine, stipulato, in data 27 giugno 2016, un apposito accordo (**All. 2**), che prevedeva, tra le altre cose, l'impiego prioritario degli ammortizzatori "interni", vale a dire l'utilizzo di permessi, ROL, Ferie e Banca Ore.

Orbene, benché i suddetti interventi - per un verso, di carattere eccezionale e, per un altro, con effetti temporanei - abbiano consentito di contenere, almeno in parte e per il limitato periodo di loro vigenza, le perdite del menzionato settore, queste, anche nel 2016, sono state estremamente significative, attestandosi a € 1.344.172,84 alla data del 30 settembre 2016, confermando, così, il carattere strutturale delle medesime, che impone un complessivo ripensamento dell'organizzazione della relativa attività, oggi non più differibile, se non a pena di compromettere la sopravvivenza stessa della Società.

Occorre, peraltro, segnalare che, allo stato, la Società non ha ancora rinnovato il suddetto contratto con la Nielsen, scaduto il 6 dicembre 2016: le trattative sono ancora in corso e le parti hanno, pertanto, concordato una proroga del citato contratto di 4 mesi (eventualmente ulteriormente prorogabile, con accordo di entrambe le parti, per un periodo non superiore a tre mesi), scaduta la quale, in assenza della stipula di un nuovo contratto, il rapporto si considererà definitivamente risolto, salvo l'obbligo di Consulmarketing SpA di continuare a erogare i propri servizi sino al termine del periodo di "disingaggio", contrattualmente stabilito nella misura di 6 mesi.

Sempre per completezza informativa, si ritiene opportuno precisare che anche qualora - e non è affatto scontato - la commessa con Nielsen dovesse essere rinnovata, persino con un miglioramento dei razionali economici, le considerazioni sopra esposte non muterebbero. Come già detto, anche la recente esperienza del contratto di solidarietà - del quale si sono potuti utilizzare soltanto gli ammortizzatori "interni" ivi contemplati - ha, infatti, confermato, ancora una volta, come le caratteristiche oggettive dell'attività di rilevamento, fatta di continue e significative fluttuazioni del volume di dati oggetto delle rilevazioni richiesteci dal committente Nielsen, sia del tutto incompatibile con una struttura rigidamente dimensionata e priva della necessaria e imprescindibile flessibilità.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene non più differibile una radicale rivisitazione del modello di *business* relativo al "Settore Rilevamenti", sostituendo a quello attuale uno basato sull'esternalizzazione dell'attività di Rete.



Ciò, naturalmente, non potrà che avere ricadute anche sul "Settore Generale", nel quale vengono esplicate attività funzionali e connesse con il "Settore Rilevamenti" e che, con l'esternalizzazione di quest'ultimo, vedrà necessariamente diminuire i relativi adempimenti nonché le attività di supporto, con conseguenti impatti sul numero delle risorse a esso dedicate.

*

2. *Motivi tecnici, organizzativi e produttivi per i quali si ritiene di non poter adottare - rispetto agli esuberanti - altre misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare in tutto o in parte i licenziamenti.*

Come già evidenziato in precedenza, la recente esperienza dell'accordo sul contratto di solidarietà - di cui si sono potuti utilizzare i soli ammortizzatori "interni" -, benché abbia consentito un indubbio risparmio sui costi del personale, si è dimostrata non risolutiva e, anzi, ha confermato come le sopra descritte inefficienze del "Settore Rilevamenti" abbiano natura strutturale e non possano essere risolte con interventi di carattere estemporaneo.

Parimenti, non risolutive sono risultate, sia le cessazioni intervenute negli scorsi mesi in relazione alla procedura di mobilità volontaria, sia il mancato rinnovo dei contratti a termine del personale addetto al "Settore Rilevamenti".

Si è già evidenziato, infatti, come, in relazione al "Settore Rilevamenti" sia l'intera organizzazione del lavoro a dover essere rivista e ripensata in modo da avere una struttura flessibile ed efficiente, che possa consentire alla Società di operare in maniera efficiente.

Quanto, invece, al "Settore Generale" - come si è già detto - il dimensionamento dell'organico dovrà essere rivisto alla luce della decisione di esternalizzare l'attività del "Settore Rilevamenti", per le ragioni già esposte.

A oggi si sono evidenziate, nel "Settore Rilevamenti" situazioni di esubero strutturale nei reparti di seguito indicati e per le ragioni esposte a margine:

Rilevamenti Monitoring - Rete: Il fatturato derivante dalla commessa Nielsen non è in grado di coprire i costi fissi sostenuti dall'azienda per l'erogazione dei relativi servizi. Pertanto, è intenzione della Società esternalizzare integralmente tale attività, affidando la stessa a professionisti esterni.

Rilevamenti Monitoring - Sede: La prevista esternalizzazione della "Rete" dei Rilevamenti Monitoring comporta una riduzione degli adempimenti di competenza del personale dell'ufficio di sede.

**Rilevamenti Monitoring
Comando e Controllo**

La prevista esternalizzazione della "Rete" dei Rilevamenti Monitoring comporta una riduzione degli adempimenti di

CONSULMARKETING S.p.A.

20123 MILANO - via Aurelio Saffi 31 - Tel 024300901 Fax 0243981287
P. IVA 07871560962 - N° REA MI-1987263

competenza del personale dedicato al "Comando e Controllo".

Rilevamenti Audit - Rete:

Il fatturato derivante dalla commessa Nielsen non è in grado di coprire i costi fissi sostenuti dall'azienda per l'erogazione del relativo servizio. È, pertanto, intenzione della Società esternalizzare integralmente tale attività, affidando la stessa a professionisti esterni.

Rilevamenti Audit - Sede:

La prevista esternalizzazione della "Audit" dei Rilevamenti Monitoring comporta una riduzione degli adempimenti di competenza del personale dell'ufficio di sede.

**Rilevamenti Audit
Comando e Controllo**

La prevista esternalizzazione della "Audit" dei Rilevamenti Monitoring comporta una riduzione degli adempimenti di competenza del personale dedicato al "Comando e Controllo".

Per quanto riguarda, invece, il "Settore Generale", situazioni di esubero strutturale si evidenziano nei reparti seguito indicati e per le ragioni esposte a margine

Contabilità:

La prevista esternalizzazione del Reparto "Rilevamenti Audit" e del reparto "Rilevamenti Monitoring" comporta una riduzione degli adempimenti di competenza del personale del Reparto Contabilità i quali, pertanto, possono essere gestiti con un numero inferiore di addetti.

Generale Servizi

La prevista esternalizzazione del reparto "Rilevamenti Audit" e del reparto "Rilevamenti Monitoring" comporta una riduzione degli adempimenti di competenza del personale del reparto "Generali Servizi" i quali, pertanto, possono essere gestiti con un numero inferiore di addetti.

*

3. Numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale eccedente e del personale abitualmente impiegato

La Società - con riferimento all'unità produttiva di Milano -, occupa, complessivamente, n. **991** dipendenti - tra impiegati, operai -, di cui n. **288** a tempo determinato e n. **1** dirigenti.

Alla luce della situazione descritta nei precedenti paragrafi, l'eccedenza di personale venutasi a creare riguarda, complessivamente, n. **350** dipendenti, tutti addetti alla citata unità produttiva e assegnati ai seguenti settori:

CONSULMARKETING S.p.A.

20123 MILANO - via Aurelio Saffi 31 - Tel 024300901 Fax 0243981287
P. IVA 07871560962 - N° REA MI-1987263



- "RILEVAMENTI" - reparti: "Monitoring-Rete", "Monitoring-Sede", "Monitoring-Comando e Controllo", "Audit-Rete", "Audit-Sede" ed "Audit-Comando Controllo";
- "GENERALE" - reparti: "Contabilità", "Generale Servizi" -.

In relazione ai suddetti esuberanti si produce apposito elenco (**All. 3**), che costituisce parte integrante della presente, contenente la descrizione del personale assunto presso la Società con l'indicazione dei reparti di adibizione, dei profili professionali e con l'indicazione dettagliata dei profili professionali eccedenti.

Si specifica, peraltro, fin da ora che non vi è fungibilità né omogeneità tra il personale dei diversi Settori - ivi compresi quelli non impattati dagli esuberanti: Merchandising, Promozioni, Ricerche ed *E-commerce* - e che, pertanto, la comparazione tra i lavoratori, volta a individuare coloro che verranno licenziati, avverrà nell'ambito di ciascun Settore interessato dall'esuberante, con l'ulteriore specifica che, anche all'interno dei medesimi settori, non tutti i reparti hanno personale tra loro fungibile, e che quindi la comparazione sarà limitata ai lavoratori dello stesso reparto ovvero dei soli reparti che presentano fungibilità reciproche (**All. 3**). A tal riguardo, si evidenzia, in particolare, che:

- nel settore RILEVAMENTI: a) gli addetti al reparto "Rilevamenti Monitoring-Rete" non sono fungibili con quelli di altri reparti dello stesso settore; b) gli addetti al reparto "Rilevamenti Audit-Rete" non sono fungibili con quelli di altri reparti dello stesso settore; c) gli addetti al reparto "Rilevamenti Monitoring-Sede" sono fungibili unicamente con quelli del reparto "Rilevamenti Audit-Sede"; d) gli addetti al reparto "Rilevamenti Monitoring-Comando Controllo" sono fungibili unicamente con quelli del reparto "Rilevamenti Audit-Comando Controllo";
- nel settore GENERALE: a) gli addetti al reparto "Contabilità" non sono fungibili con quelli di altri reparti/uffici dello stesso settore; b) gli addetti al reparto "Generale Servizi" non sono fungibili con quelli di altri reparti dello stesso settore;

Quanto ai contratti a termine del "Settore Rilevamenti", si precisa che quelli che scadranno nel corso dei termini della procedura, non verranno rinnovati, mentre quelli che hanno una scadenza successiva ai 120 giorni dalla chiusura della procedura, verranno risolti anticipatamente entro detto termine.

*

4. Eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze della dichiarazione di esuberante

La Società non è in grado allo stato attuale di individuare misure per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione della riduzione di personale.

L'attuale situazione economica-finanziaria della Società, non consente di prevedere l'erogazione di incentivi all'esodo o altre forme di *outplacement*.



*

5. Tempi di attuazione della procedura

I tempi di attuazione della procedura, giuste le motivazioni sopra riportate, sono quelli di Legge.

*

La Società è esclusa dal campo di applicazione della mobilità, pertanto, è esonerata dal versamento all' INPS dell'anticipazione di cui all'art. 5 c. 4° della L. n. 223/1991.


*

Rimaniamo a disposizione per le consultazioni previste dalla procedura in oggetto.

Distinti saluti

Consulmarketing SpA

D'Agostino Pasquale



- All. 1: accordo sindacale del 6 giugno 2016 sottoscritto dinnanzi all'ARIFL.
- All. 2: accordo sul contratto di solidarietà del 27 giugno 2016.
- All. 3: scheda relativa al personale in forza presso la Società, con elenco dei relativi esuberanti.



Regione Lombardia

12/06/2016

**PROCEDURA DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO
ESAME CONGIUNTO IN SEDE PUBBLICA
(art. 4, c. 7 L. 223/91)**

Ragione sociale: CONSULMARKETING S.P.A.
Sede legale: Milano (MI)
Sede operativa: Milano (MI)

Il giorno 06/06/2016, presso Regione Lombardia, Delegazione di Roma, alla presenza di Carlo Bianchessi e Antonio Genova in qualità di rappresentanti di Regione Lombardia, e seguito da formale convocazione si sono incontrati, dopo separati incontri svolti dall'azienda nella fase sindacale, in medesimi separati momenti, per l'espletamento della procedura amministrativa di esame congiunto ai sensi dell'art. 4, c. 7, L. 223/1991:

CONSULMARKETING S.P.A.: Stefano Molaschi e Silvia Petrasso con l'assistenza di Graziela Vezza e dell'avv. Luca Daffra

e in successivi separati momenti:

FILCAMS CGIL NAZIONALE: Andrea Montagni, Loredana Colarusso

UILTUCS UIL Milano-Lombardia con delega nazionale allegata agli atti: Roberto Corazzelli

RSA FILCAMS-UILTUCS: Patrizia Egidi, Michele Ragazzoni, Gianni Dura, Gianni Bardi

e in successivi separati momenti

L.A.S. LAVORO AMBIENTE SOLIDARIETA': Florindo Casarolli, Paolo Colleoni

RSA L.A.S.: Andrea Carpita, Roberta Boccacci

Sono altresì presenti a tutti i momenti Alessandro Righetti e Giorgio di Pilato in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I rappresentanti delle parti sociali presenti nei rispettivi momenti si riconoscono nelle rispettive qualità legittimate a svolgere l'esame delle materie di cui all'art. 4, c. 5, L. 223/1991, ai sensi del c. 7 della norma citata.

PREMESSO CHE

- L'azienda CONSULMARKETING S.P.A. in data 22/03/2016 ha aperto una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/91, prevedendo, a fronte di un

organico totale pari a 1135 unità, un numero massimo di 465 licenziamenti nell'unità operativa di Milano (MI);

- La fase sindacale di cui all'art. 4, c. 5, L. 223/1991 si è esaurita senza che le parti siano riuscite a raggiungere un'intesa;
- In data 11/05/2016 l'azienda CONSULMARKETING S.P.A. ha comunicato ad Arifl l'esito negativo della fase sindacale come previsto dall'art. 4, c. 6, L. 223/1991, richiedendo contestualmente la convocazione per l'espletamento della fase amministrativa della procedura;
- Visto quanto sopra indicato, Arifl ha provveduto a convocare le parti in data odierna per l'espletamento della procedura di consultazione in sede pubblica ai sensi dell'art. 4, c.7, L. 223/91.

TUTTO CIO' PREMESSO

A seguito di approfondita discussione le parti, in data odierna ed in sede pubblica, sono riuscite a raggiungere una intesa in merito alla procedura di licenziamento collettivo in oggetto, concordando sui seguenti punti:

- Conferma del numero massimo di licenziamenti previsti nella comunicazione di avvio della procedura;
- Applicazione, quale esclusivo criterio di individuazione dei lavoratori da licenziare, la non opposizione;
- Deroga a quanto previsto dall'art. 8 comma 4 legge 236/93 e indicazione del giorno 05/12/2016 come termine ultimo per la risoluzione dei rapporti di lavoro;
- Gestione degli esuberanti attraverso una intesa relativa all'utilizzo del contratto di solidarietà da stipularsi a breve in sede sindacale.

I rappresentanti di Regione Lombardia, visto quanto sopra e preso atto delle dichiarazioni delle parti, dichiarano esperita e conclusa con accordo la presente procedura di licenziamento collettivo aperta ai sensi degli artt. 4 e 24 L. 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONSULMARKETING S.P.A.

*Frederic Rey Stefano Pasquola
Silvia Lettieri Giulio Doffe*

UILTUCS UIL Milano-Lombardia con delega nazionale

[Signature]

FILCAMS CGIL NAZIONALE

[Signature]

BSA FILCAMS-UILTUCS

[Signature]
[Signature]

Per REGIONE LOMBARDIA

[Signature] *[Signature]*

Per il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

[Signature] *[Signature]*

VERBALE DI ACCORDO
PER IL RICORSO AL CONTRATTO DI SOLIDARIETA' DIFENSIVO
(ex art. 5 legge n. 296/1993 ss.mm.ii.)

Oggi, 27 giugno 2016 presso la sede di Consulmarketing in Milano Via Saffi 30-31, si sono incontrati:

- la Consulmarketing S.p.A. (di seguito, "**Consulmarketing**", ovvero la "**Società**"), rappresentata dalla D.ssa Silvia Petrasso e il Dott. Stefano Molaschi muniti di idonei poteri, assistiti dalla D.ssa Graziella Vezza e dall'Avv. Luca Daffra;
- e
- la FILCAMS-CGIL Nazionale: Andrea Montagni e Loredana Colarusso
- la FILCAMS-CGIL Emilia Romagna: Maria Giorgini
- la UILTuCS Nazionale: Roberto Ciccarelli UILTuCS Milano-Lombardia con delega nazionale
- le RSA FILCAMS-CGIL e UILTuCS: Duca Gianni e Gianna Bondi (tutte assieme, le OO.SS. e, congiuntamente alla Società, le "**Parti**")

per esaminare la situazione e prospettive della società e valutare i provvedimenti conseguenti.

Premesso che:


- a) Consulmarketing S.p.A. attualmente esercita attività di rilevazione di mercato, monitoraggio prezzi, commercializzazione e analisi tecnica dei dati di mercato all'interno della moderna distribuzione, della distribuzione tradizionale e della distribuzione specializzata;
- b) a fronte della contrazione di fatturato derivante da una riduzione dell'attività e della riduzione dei margini di redditività per l'incidenza dei costi fissi e di struttura, la Società ha fatto registrare, nel settore "Rilevamenti" (che comprende il reparto "Rilevamenti Monitoring" e quello "Rilevamenti Audit") e nel settore "Generale", ingentissime perdite;
- c) con comunicazione *ex artt.* 4 e 24 della l. n. 223/1991 dello scorso 22 marzo 2015, la Società ha dichiarato di voler procedere alla collocazione in mobilità di n. 465 dipendenti tutti addetti ai suddetti settori – ivi compresi n. 69 lavoratori del settore Rilevamenti con contratto a tempo determinato – assegnati alla sede della Società sita in Milano, via Aurelio Saffi n. 31;
- d) all'esito della fase amministrativa della suddetta procedura, le Parti hanno raggiunto – dinnanzi all'ARIFL e la presenza dei funzionari del Ministero del Lavoro - un accordo che ha previsto:
 - (i) la conferma del numero massimo di esuberanti previsti nella comunicazione di avvio della procedura;
 - (ii) l'applicazione, quale esclusivo criterio di individuazione dei lavoratori da licenziare, la non opposizione;

- (iii) la deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 4. Legge 236/1993 e l'indicazione del giorno 5 dicembre 2016, come termine ultimo per la risoluzione dei rapporti di lavoro;
- (iv) la gestione degli esuberanti attraverso un'intesa relativa all'utilizzo del contratto di solidarietà difensivo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 296/1993 e successive modifiche e integrazioni ;
- e) le Parti, infatti, riconoscono, reciprocamente, che è comune desiderio di non disperdere il patrimonio occupazionale e di conoscenza, di professionalità acquisiti nel corso degli anni dai lavoratori, e, che in questa situazione lo strumento dei Contratti di Solidarietà, sia il più idoneo per gestire gli esuberanti manifestatisi;
- f) le Parti, peraltro, riconoscono alla Società la possibilità di procedere alla collocazione in mobilità del personale appartenente ai Settori impattati, individuati – ai sensi all'art. 5 della L. n. 223/1991 – con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento, non essendo detto strumento incompatibile con le finalità del CdS.


TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

1. La Società inoltrerà al competente Ministero l'apposita istanza per l'applicazione del Contratto di Solidarietà Difensivo previsto e disciplinato dall'art. 5 legge n. 296/1993 e successive modifiche e integrazioni a decorrere dal 28 giugno 2016 al 5 dicembre 2016, che interesserà - su di un totale di n. 1134 dipendenti - complessivamente 388 dipendenti della sede di Milano, con contratto a tempo indeterminato e applicazione del C.C.N.L. e degli accordi integrativi aziendali come meglio specificati nell'allegato 1. Il Contratto di Solidarietà non si applicherà, invece, ai n. 69 lavoratori del settore Rilevamenti con contratto a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro cesserà alla scadenza naturale e non verrà rinnovato.
2. Il Contratto di Solidarietà risulterà articolato con una riduzione media dell'orario di lavoro contrattuale – calcolata come media matematica delle riduzioni applicate a tutti i singoli dipendenti impattati -, da un minimo del 40% fino a un massimo del 50%, fermo restando che la riduzione massima dell'orario di lavoro applicata al singolo dipendente non potrà essere superiore al 50%.
La riduzione d'orario opererà con modalità orizzontale e/o verticale, su base giornaliera e/o settimanale e/o mensile, a seconda delle esigenze tecnico produttive e organizzative aziendali, e sarà comunicata ai lavoratori, con un preavviso di norma di almeno 15 giorni.
3. Al presente verbale viene allegato l'elenco nominativo dei n. 388 lavoratori interessati al Contratto di Solidarietà Difensivo, con indicazione del reparto di appartenenza, delle livelli di inquadramento, della tipologia di contratto e dell'orario di lavoro, se *full-time* o a tempo parziale (e in questo caso, con l'indicazione della percentuale) (All. 1).
4. Per effetto della suddetta riduzione, in questa sede concordata, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché tutti gli istituti di legge e di contratto saranno corrisposti in misura proporzionale alle prestazioni di lavoro effettivamente prestate. Le quote di



- trattamento di fine rapporto (TFR), nella misura dell'intera retribuzione persa, saranno accantonate, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, con addebito all'INPS, così come le quote di retribuzione perduta saranno poste a carico dell'INPS.
5. Le ferie maturande, nel periodo di durata del presente Contratto di Solidarietà, a norma del CCNL, saranno interamente fruite nel periodo di applicazione dello stesso Contratto di Solidarietà.
 6. Per i lavoratori a tempo parziale, le percentuali di riduzione di orario saranno le medesime dei lavoratori assunti a tempo pieno (tenuto conto del minor orario di lavoro singolarmente pattuito), nel rispetto delle leggi vigenti in materia e sarà oggetto di verifica nel corso degli incontri periodici tra le parti. Anche per i lavoratori a tempo parziale vale quanto previsto ai punti 4 e 5.
 7. Fermo restando il monte ore di riduzione previsto, in caso di comprovate esigenze produttive, le parti avranno facoltà di concordare modalità differenti, dandone le dovute comunicazioni agli Enti competenti. In particolare, le Parti si danno atto che la Società, ai sensi della normativa vigente, in relazione alla specificità dell'attività svolta avrà la possibilità, in vigenza del presente contratto di solidarietà difensivo ed in relazione a temporanee esigenze di maggior lavoro nonché per necessità di ordine organizzativo, di modificare, in aumento e nei limiti del normale orario di lavoro contrattuale, l'orario lavorativo previsto nel presente accordo di solidarietà, dandone comunicazione con anticipo ai lavoratori interessati, alle OO.SS. e agli organi istituzionale secondo le disposizioni di legge.
 8. Il trattamento di solidarietà verrà richiesto con pagamento diretto dal parte dell'INPS in considerazione della situazione di difficoltà economiche della Società. L'azienda altresì si impegna a richiedere alla Regione Lombardia il contributo di solidarietà aggiuntivo di cui alla legge regionale n. 21/2013, senza alcuna anticipazione da parte dell'azienda.
 9. Le Parti si danno atto che prima di procedere alla riduzione d'orario di cui al presente accordo, farà usufruire ai dipendenti interessati le ferie maturate, ROL e permessi.
 10. Le Parti concordano che l'azienda, prima di procedere alla riduzione d'orario di cui al presente accordo, farà godere ai dipendenti con banca ore positiva le ore da questi accumulate, con pagamento agli stessi della maggiorazione prevista dagli accordi vigenti, pagamento che verrà effettuato con il cedolino del mese successivo a quello di godimento. Nel caso, invece, al lavoratore, che abbia banca ore positiva dovesse essere richiesto lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare e/straordinario, queste verranno retribuite, nel cedolino del mese successivo, con le relative maggiorazione e non verranno accumulate nella banca ore.
 11. Le Parti concordano, inoltre, che la banca ore negativa verrà congelata per tutta la durata del Contratto di Solidarietà così che il valore assoluto della stessa per ciascuno dipendente interessato, quantificato alla data odierna, non venga a subire modifiche legate allo svolgimento ovvero al mancato svolgimento delle ore contrattualmente previste. Le Parti si danno, peraltro, atto che nel caso in cui il dipendente con banca ore negativa dovesse superare in flessibilità il proprio monte ore contrattuale, queste ore andranno a decurtare la banca ore negativa totalizzata alla data odierna, senza che alcuna maggiorazione sia dovuta dall'azienda.



12. Le Parti condividono che nel caso di comprovate esigenze tecnico, organizzative e produttive, l'azienda avrà facoltà di avvalersi di contratti di lavoro a termine acausali, previa saturazione delle ore contrattuali dei lavoratori a tempo pieno impiegati nella medesima area in cui i lavoratori a termine saranno chiamati a svolgere la propria prestazione lavorativa, fermo restando la fungibilità tra i lavoratori interessati.
13. L'azienda, su richiesta del sindacato, acconsente a estendere il diritto di precedenza di cui all'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 81/2015 da sei a dodici mesi.
14. Le parti si incontreranno a livello aziendale entro settembre 2016, o a richiesta di una delle parti stesse, per verificare l'applicazione del presente accordo di solidarietà, per valutarne gli effetti e per un'informativa relativa all'andamento dei settori impattati. A tal fine l'azienda si impegna a mettere a disposizione delle parti sociali, con cadenza mensile, la reportistica relativa all'impiego della solidarietà e l'utilizzo della banca ore, sia positiva, sia negativa.

*

Per quanto qui non espressamente riportato, le parti rinviano al "CCNL" di categoria e alle norme di legge vigenti in materia previste dall'art. 5 della legge n. 296/1993 e successive modifiche e integrazioni.

Le Parti si danno atto che il presente accordo costituisce parte integrante del Verbale Sindacale del 6 giugno 2016 sottoscritto a chiusura della procedura di cui all'art. 4 e 24 della legge n. 223/1991 avviata con comunicazione del 22 marzo 2016.

Il presente verbale di accordo sindacale viene letto, confermato e sottoscritto, su tutte le pagine di cui complessivamente si compone (n. 4) nonché dell'allegato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Consulmarketing S.p.A.

Silvia Petrasso

Stefano Molaschi

Graziella Vezza

Luca Daffra

FILCAMS-CGIL Nazionale: Andrea Montagni

FILCAMS-CGIL Emilia Romagna: Maria Giorgini

UILTuCS Nazionale: Roberto Ciccarelli UILTuCS Milano-Lombardia con delega nazionale

Le RSA FILCAMS-CGIL e UILTuCS-UIL: Duca Gianni e Gianna Bondi

